

Buche stradali e responsabilità del Comune: i requisiti del pericolo Tribunale Brindisi, sentenza 21.10.2004 n° 103

Con la sentenza in rassegna (n.103 del 21 ottobre 2004), con cui il Tribunale di Brindisi - Sezione Distaccata di Fasano, ha confermato la sentenza n. 126/2002 emessa dal competente Giudice di Pace - è stata rigettata la domanda, proposta dall'attore nei confronti del Comune di Fasano (Br), di risarcimento danni subiti - secondo l'istante - in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 8 dicembre 1999 nel territorio dello stesso Comune, e asseritamente causati dalla presenza sulla carreggiata di un insidia stradale (... "*profonda e larga buca*"...).

In tale data, l'istante, alla guida della propria autovettura, percorrendo una strada comunale, a causa dell'impatto con una profonda e larga buca presente sulla sede stradale, priva di segnalazione, subiva un cedimento meccanico del mezzo, tale da fargli perdere aderenza contro l'asfalto, e finiva contro il cordolo in cemento prospiciente la carreggiata, riportando danni alla parte meccanica ed alla carrozzeria della stessa auto.

La peculiarità della fattispecie in via di fatto, e le ragioni di seguito indicate sembrano rendere interessante la decisione, che, in merito alla questione della responsabilità della P.A. proprietaria di beni demaniali per danni cagionati - durante la circolazione - agli utenti della strada da insidie e/o trabocchetti:

a) ha seguito e confermato, pacificamente, nonostante qualche pronuncia della Suprema Corte di segno parzialmente diverso (Cass. Civ., 11749/20.11.1998), il consolidato e maggioritario orientamento giurisprudenziale secondo cui la presunzione di responsabilità, ex art. 2051 c.c., non opera nei confronti della P.A. per danni cagionati a terzi da beni demaniali o patrimoniali (come le strade), sui quali è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini, la cui estensione non consente una vigilanza ed un controllo idonei ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo, e, pertanto, limita in concreto la possibilità di custodia o vigilanza sulla cosa (Cass. Civ., 10703/1999; Cass.Civ., 12314/4.12.1998 e più di recente in Altalex [Insidie e trabocchetti: responsabilità della p.a e onere probatorio del danneggiato](#) Cassazione, sez. III civile, sentenza 01.11.2004 n° 19653); al riguardo il Tribunale ha osservato che l'esclusione di tale speciale tipo di responsabilità nei confronti della P.A. trova fondamento nel principio "*ad impossibilia nemo tenetur*" e nella ratio sui cui è fondata la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051c.c.;

b) ha seguito e confermato, altresì - esplicitando motivatamente, come di rado, il concetto di "visibilità" della potenziale insidia stradale - il costante orientamento giurisprudenziale alla cui stregua, in caso di omessa, ovvero carente manutenzione, la responsabilità dell'ente proprietario della strada, ex art. 2043 c.c., per danni derivanti da insidie o trabocchetti, può configurarsi esclusivamente quando detta strada presenti per l'utente un pericolo occulto e/o un'insidia e/o un trabocchetto e/o un tranello, che abbia il **doppio e concorrente requisito** del carattere obiettivo della **non visibilità**, e di quello subiettivo dell'**imprevedibilità** del pericolo.

In forza di quanto innanzi esposto, e delle dimensioni - accertate in sede processuale - ... "*della buca grande e profonda ...*" esistente sulla strada teatro del sinistro oggetto di controversia, e, quindi, dell'agevole visibilità della stessa, il Tribunale - difettando nella specie uno dei due suddetti requisiti, richiesti dalla maggioritaria giurisprudenza - ha conseguentemente escluso che, nel caso

sindacato, potesse configurarsi una responsabilità dell'ente locale proprietario per comportamento contrastante con il principio del *neminem laedere* ovvero *alterum non laedere* ex art. 2043 c.c.

N.208/2002 R.G.TRIB.;

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi – Sezione Distaccata di Fasano, in persona del Giudice Unico **dott.Alberto Munno**, in funzione di Giudice del gravame nei giudizi di appello promossi contro le sentenze del Giudice di Pace di Fasano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 208 dell'anno 2002

TRA

P. G., elettivamente domiciliato alla via F.lli Rosselli n.41 in Fasano presso lo studio dell'avv. Leonardo Musa, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Giacovazzo del foro di Locorotondo, come da mandato a margine dell'atto introduttivo;

APPELLANTE

CONTRO

Comune di Fasano in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliato in Fasano presso la Casa Comunale rappresentato e difeso dall'avv. Ottavio Carparelli Dirigente dell'Ufficio Legale dell'ente, giusta delibera di G.M. n.413 del 5-12-2002 e mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta ;

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso la sentenza n.126/02 emessa dal Giudice di Pace di Fasano in data 12-06-2002;

All'udienza del 10-06-2004 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle parti come da verbale e riportate in narrativa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 25-11-2002 P. G. evocava in giudizio il Comune di Fasano proponendo appello avverso la sentenza n.126/2002 emessa il 12-06-2002 con la quale il G.d.P. di Fasano aveva rigettato la domanda con cui il P. chiedeva la condanna dell'odierno appellato al pagamento in proprio favore della somma di £. 6.900.000, oltre a rivalutazione monetaria e interessi e spese e competenze di lite, a titolo di risarcimento dei danni assertivamente patiti alle ore 17,00 circa dell'08-12-1999 quando, percorrendo alla guida della Peugeot 106 tg.xxxxxxx la strada comunale denominata "proseguimento di via Roma", a causa di una profonda e larga buca presente sulla sede stradale e priva di segnalazione, subiva un cedimento meccanico del mezzo tale da fargli perdere aderenza contro l'asfalto e finiva contro il cordolo in cemento prospiciente la carreggiata riportando danni alla parte meccanica ed alla carrozzeria del suddetto veicolo.

A fondamento del proposto gravame poneva i seguenti motivi:

a.- errata valutazione degli elementi di prova raccolti, on particolare riferimento alla deposizione dell'unico teste escusso;

b.- errata valutazione delle circostanze della c.t.u.;

c.- malgoverno della richiesta istruttoria formulata a mezzo del teste Nardelli Nino, ammessa con ordinanza del 20-10-2001 e poi rigettata con successiva del 23-01-01.

Concludeva il P. chiedendo la integrale riforma della decisione di prime cure, con condanna del Comune di Fasano in qualità di ente tenuto alla manutenzione della strada, alla rifusione dei danni patiti a seguito dello incidente e stimati in euro 3009,91 oltre ad euro 101,00 per fermo tecnico di giorni 5,5,, oltre a interessi legali sulle somme rivalutate dal di del sinistro, oltre a spese e competenze relative al doppio grado di giudizio.

Si costituiva il Comune di Fasano contestando il proposto gravame e deducendo:

a.- l'inammissibilità dell'appello per assoluta genericità dei motivi di impugnazione;

b.- acquiescenza prestata dal P. alla ordinanza del 23-01-2001, con consequenziale formazione del giudicato interno sul rigetto del prosieguo della prova per testi;

c.- inammissibilità della richiesta di riconvocazione del C.T.U.;

d.- intrinseca coerenza logica e razionale della decisione del G.d.P.;

e.- carenza di legittimazione passiva del Comune di Fasano, la strada oggetto dei fatti di causa essendo strada vicinale e, di conseguenza, di proprietà privata;

f.- mancanza di un obbligo giuridico di segnalazione della buca a carico dell'ente preposto alla disciplina della circolazione della strada;

g.- ascrivibilità del fatto alla colpa e responsabilità del P.;

h.- inconfigurabilità di una responsabilità ex art.2051 cod.civ. a carico di esso Comune;

i.- insussistenza dei presupposti per la configurabilità di una responsabilità aquiliana per insidia o trabocchetto;

l.- infondatezza nel quantum della domanda risarcitoria;

Concludeva il Comune di Fasano chiedendo: la declaratoria di nullità dell'atto di appello per indeterminatezza dei motivi; il rigetto nel merito del proposto gravame per infondatezza; la declaratoria di carenza di legittimazione passiva per difetto in capo ad esso Comune dei poteri di cui all'art.14 del C.d.S.; in via ulteriormente subordinata la declaratoria di corresponsabilità al 70% a carico dell'appellante nella produzione dell'incidente.

Con ordinanza emessa il 21-05-2003 all'esito della trattazione del giudizio, la causa veniva rinviata per la udienza del 10-06-04, ove le parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale, ed in conformità ai propri atti introduttivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I.- La fattispecie dedotta in giudizio dall'attore non può esser ricondotta nell'alveo di operatività segnato dall'art.2051 cod.civ..

Indipendentemente dalla natura giuridica della strada su cui si è assertivamente verificato il fatto – facente parte del c.d. demanio accidentale comunale ex artt.822 comma 2 e 824 cod.civ., oppure strada vicinale gravata da servitù di pubblico transito – questa è in ogni caso aperta all'uso generale della collettività che si esercita mediante la fruizione *uti civis* delle utilità che dal bene è possibile trarre secondo la sua propria destinazione e attitudine.

Nei confronti di siffatti beni non è configurabile un obbligo di custodia a carico dell'Ente proprietario in quanto essi, per la loro estensione e per la apertura all'uso generale della collettività, non consentono all'Ente il realistico esercizio di quei poteri di controllo e vigilanza destinati a prevenire l'insorgenza del determinismo della cosa di processi generatori di eventi lesivi di diritti ed interessi dei terzi¹.

L'esclusione in parola trova il proprio fondamento del principio *ad impossibilia neo tenetur* e nella *ratio* su cui è fondata la responsabilità per cose in custodia ex art.2051 cod. civ..

Questa, infatti, pur essendo formulata in termini tali da indurre parte della dottrina e della giurisprudenza a ricondurla nell'alveo delle ipotesi di responsabilità oggettiva, connotate da rapporto di specialità con il paradigma generale della responsabilità civile costituito dall'art.2043 cod.civ. che, tra i propri elementi costitutivi, esige la esistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, si limita ad introdurre una mera inversione dell'onere della prova liberatoria, che il custode può efficacemente fornire non solo in modo diretto, attraverso la indicazione del fortuito accidentale verificatosi, ma anche in modo indiretto secondo la nota equazione *casus=non culpa*.

E proprio grazie a questa seconda e corretta lettura della ipotesi speciale di responsabilità si comprende agevolmente la *ratio* della esclusione in parola: la vasta estensione dei beni in parola rende impossibile e, quindi, inesigibile la osservanza di quei poteri-doveri di controllo e vigilanza sul determinismo della *res* che il custode può e deve porre in essere al fine di scongiurare la propagazione di serie causali produttive di eventi lesivi di diritti ed interessi dei terzi.

Con il risultato di rendere impossibile *a priori* l'assolvimento dell'onere probatorio – già gravato dalla inversione – a carico del custode, e con l'ulteriore effetto di vedere la introduzione surrettizia di una ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva.

Tanto, tuttavia non esclude la responsabilità della P.A. e, in genere, dell'ente proprietario dei beni di sì vasta estensione, dovendo questa esser fondata sul precetto generale del *neminem laedere* imposto dall'art.2043 cod.civ., in forza del quale saranno sempre sindacabili dal giudice ordinario i comportamenti della P.A. e dell'Ente proprietario dei beni di vasta estensione che non siano ossequiosi delle apposite discipline o delle regole di comune prudenza e cautela, rivolte a preservare la integrità dei diritti ed interessi dei terzi² e che la mancata osservanza da parte della P.A. delle regole e discipline in parola, potrà configurare a suo carico una responsabilità civile ogni qualvolta la omissione dell'assolvimento dell'obbligo di manutenzione determini sui beni in parola la insorgenza di una situazione di insidia o trabocchetto³ (**Cass. Civ. Sez.III sent. n.12314 del 04-12-1998 Magnone c. Soc. Ativa in Arch.Giur. Circ. 1999 pag.204**).

II.- E' così necessario esaminare se gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana sondata sull'art.2043 cod. civ. siano rinvenibili nella odierna vicenda.

Secondo la esposizione dell'attore – confermata dalla deposizione resa dall'unico teste Baccaro Vito – l'incidente si è verificato alle ore 17,30 circa dell'08-12-1999: “La strada si restringeva e non era illuminata; era buio e si andava con i fari accesi ...io dal sedile posteriore non ho visto la buca ma l'ha vista il conducente che ha cercato di scansarla...la buca ingombrava il centro della strada e si trattava di una buca grande e abbastanza profonda...posso confermare che si procedeva ad andatura moderata...” (teste Baccaro Vito).

Il tratto di strada sul quale si è verificato l'incidente occorso all'attore, non costituisce insidia o trabocchetto idoneo ad ascrivere la responsabilità dell'accaduto all'ente proprietario della strada, avuto riguardo sia alle caratteristiche obiettive che al modello di condotta esigibile dall'utente della strada in forza del principio di diligenza ordinaria e di osservanza delle norme di disciplina della circolazione stradale, nonché delle regole di comune prudenza.

Ai sensi dell'art.141 comma 2 del c.d.s. “ il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.”

Il fatto è accaduto in una zona del tutto priva di illuminazione, e su di un tratto di strada particolarmente angusto, come si evince dalle fotografie allegate alla C.T.U..

Ne consegue che la velocità prudenziale, imposta dall'art.142 comma 5 del C.d.S., doveva essere particolarmente moderata in forza della concorrenza di ben due criteri dettati dall'art.141 comma 3 del C.d.S.: visibilità insufficiente e passaggio stretto.

Dalla deposizione del teste Baccaro si apprende inoltre che la buca era grande e abbastanza profonda, e che il conducente l'aveva vista.

Mancavano così del tutto i requisiti della invisibilità e della inevitabilità che devono caratterizzare la insidia stradale.

Il conducente ossequioso delle norme generali disciplinanti la circolazione stradale e delle norme di comune prudenza, osservando la velocità prudenziale imposta dall'art.142 comma 5 del C.d.S. per

effetto del concorso di due delle distinte situazioni foriere di pericolo elencate dall'art.141 comma 3 C.d.S., e facendo esercizio dei poteri di coscienza vigile, avrebbe avuto tutto il tempo sufficiente per avvistare in tempo utile la buca "grande e profonda" ed arrestare la corsa del veicolo, in omaggio a quanto disposto dall'art.141 comma 2, che impone in ogni caso di tenere una velocità che consenta di arrestare il veicolo nei limiti del proprio campo di visibilità che, nella fattispecie, era individuabile nel tratto di strada illuminato dai proiettori luminosi di cui era dotato il veicolo dell'appellante: *"L'automobilista deve mantenere sempre una velocità che consenta l'arresto della vettura nei limiti dello spazio visivo."* (Cass. Pen. Sez. IV 05-11-1986 n.12360 Marcozzi).

Se realmente, come dichiarato dal teste Baccaro, il P. proseguiva a velocità moderata, l'arresto completo del veicolo sarebbe potuto agevolmente avvenire nello spazio di frenata sufficiente ad evitare l'impatto con la buca, e delimitato dal campo di visibilità del conducente.

Ne consegue che la buca deve considerarsi "visibile" quanto meno ai fini di escludere la circostanza della "invisibilità" oggettiva che, unitamente alla imprevedibilità soggettiva ed alla assoluta inevitabilità, deve sempre caratterizzare la asperità del fondo stradale affinché questa possa configurare la ipotesi di insidia⁴ generatrice di responsabilità a carico dell'Ente proprietario della strada stessa, oberato ex lege dell'obbligo di custodia nei limiti in cui esso è esigibile in relazione alla estensione dei beni da vigilare, come esaminato sub I.

Deve così ritenersi che la buca in cui è andato a impattare il veicolo condotto da P. non costituisca, in concreto, insidia stradale⁵, poiché per le circostanze di luogo e tempo in cui si è verificato l'accaduto, era dall'attore concretamente visibile, prevedibile ed evitabile mediante l'esercizio doveroso dei poteri di controllo e vigilanza che devono contrassegnare la diligente condotta di guida del conducente di veicoli: *"Costituisce insidia stradale ogni situazione di pericolo che l'utente medio, usando la normale diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui si trova, non può obiettivamente prevedere: onde al fine di escludere la responsabilità risarcitoria dell'ente che abbia di fatto la gestione della strada è necessaria la dimostrazione da parte dell'ente stesso che nonostante la obiettiva esistenza della insidia l'utente fosse soggettivamente in grado di prevederla o di evitarla. il relativo apprezzamento da parte del giudice è incensurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivato"*. (Cass. Civ. Sez.III sent.191 del 12-01-1996 Comune Cava dei Tirreni c. Esposito).

III.- L'incidente verificatosi è ascrivibile al fatto e colpa esclusiva del P., il quale deve risentirne le conseguenze negative in forza del principio di autoresponsabilità che, precludendo la possibilità di considerare come danno in senso tecnico giuridico un pregiudizio che il soggetto subisca per fatto proprio, pone un limite generale all'area della responsabilità civile.

Il principio di autoresponsabilità trova il proprio punto di emersione nel primo comma dell'art.1227 cod.civ., in forza del quale "Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate." È rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio⁶ ed in ogni ipotesi di responsabilità civile, inclusa quella speciale di cui all'art.2051 cod.civ.⁷

IV.- L'appello proposto da P. G. deve così essere rigettato. Considerato l'esito del doppio grado di giudizio, e in difetto di apprezzabili motivi a sostegno della ritenuta compensazione delle spese effettuata dal primo giudice, in riforma del relativo capo 2 della sentenza gravata l'appellante deve sentirsi condannare alla rifusione di spese e competenze del doppio grado del giudizio – incluse

quelle di C.T.U. espletata in prime cure – in favore del Comune di Fasano, in omaggio al principio di soccombenza di cui all'art.91 c.p.c.

V.- Ogni altro motivo di gravame contro la sentenza impugnata da considerarsi assorbito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brindisi-Sezione Distaccata di Fasano, in persona del Giudice Civile Monocratico, in funzione del Giudice del Gravame nei giudizi di appello promossi contro le sentenze del Giudice di Pace di Fasano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Fasano il 12-06-2002 al n.126/2002, proposto da P. G. con atto di citazione notificato il 25-11-2002 nei confronti del Comune di Fasano, così provvede:

I.- rigetta l'appello di P. G.;

II.- in riforma del capo 2 della sentenza di prima cure, condanna P. G. alla rifusione di spese e competenze legali relative al doppio grado di giudizio in favore del Comune di Fasano, che liquida in euro 1000,00 per diritti, euro 1300,00 per onorari, oltre a rimborso forfetario del 10% su diritti ed onorari, oltre a C.N.A., ed I.V.A. come pe legge, oltre a spese della C.T.U. come liquidate in atti, oltre a spese di registrazione della sentenza;

Fasano, 16 ottobre 2004;

Il Giudice

Dott. Alberto Munno

Depositata in Cancelleria il 21-10-04.

1 " La presunzione di responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia, di cui all'art.2051 cod. civ., non si applica agli enti pubblici ogni qual volta il bene, sia esso demaniale o patrimoniale, per le sue caratteristiche – estensione e modalità d'uso – è oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi che limita in concreto la possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa." **(Cass. Civ. Sez.III sent. n.265 del 15-01-1996 Ferrovie dello Stato c. Enel, Cass. Civ.Sez.III sent. n.5990 del 16-06-1998).**

" La presunzione di responsabilità di cui all'art.2051 cod. civ. non opera nei confronti della P.A. per danni cagionati a terzi da beni demaniali sui quali è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini, quando l'estensione del bene demaniale renda impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi" **(Cass. Civ. Sez.III sent.n. 10759 del 28-10-1998 Anas c. D'Agostino)**

2 "La discrezionalità e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario dei criteri e dei mezzi con i quali l'amministrazione realizza e mantiene un'opera pubblica, trovano un limite nell'obbligo dell'amministrazione medesima di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento disciplinati quelle attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che l'inosservanza di dette disposizioni e norme comporta la responsabilità dell'amministrazione per i danni arrecati ai terzi" **(Cass.Civ.Sez.III sent.n.3631 del 28-04-1997 Anas c. Romano).**

3 " L'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito è tenuto a mantenere la stessa in condizioni che non costituiscono per l'utente – che fa ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità – una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto) caratterizzata oggettivamente dalla non visibilità e soggettivamente dalla non prevedibilità del pericolo." (Cass.Civ.III sent. N.3630 del 28-04-1997 Anas c.Gidia)

"La responsabilità della P.A. per danni conseguenti a difetti di manutenzione delle strade è configurabile quando risulti violato il limite posto alla discrezionalità amministrativa dalla norma primaria e fondamentale del *neminem laedere* e, particolarmente, quando le strade a causa delle condizioni nelle quali sono tenute presentino per l'utente, che fa ragionevole affidamento sulla loro apparente regolarità, una situazione di pericolo occulto, in relazione al carattere obiettivo della non visibilità ed a quello subiettivo della non prevedibilità" (Cass.Civ.Sez.III sent.n.340 del 17-01-1996).

4 "In tema di responsabilità da cose in custodia il concetto di insidia o trabocchetto è caratterizzato da una situazione di pericolo occulto connotato dalla non visibilità – elemento oggettivo – e dalla non prevedibilità – elemento soggettivo – e l'indagine relativa alla sussistenza di tale situazione e della sua efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso è demandata al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove la relativa valutazione sia sorretta da congrua ed adeguata motivazione" (Cass. civ.Sez.III sent.n. 366 del 14-01-2000 Altamura c.Ras spa).

5 " Nell'esercizio del suo potere discrezionale inerente alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche la P.A. incontra limiti derivanti sia da norme di legge regolamentari e tecniche, sia da regole di comune prudenza e diligenza, prima tra tutte quella del *neminem ledere*, in ossequio alla quale essa è tenuta a far sì che l'*opus publicum* – in particolare una strada aperta al pubblico transito – non integri per l'utente gli estremi di una situazione di pericolo occulto – cosiddetta insidia o trabocchetto -; questa situazione ricorre, in particolare, quando lo stato dei luoghi è caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso". (Cass.Civ.Sez.III sent.n.589 del 16-06-1998 Zitelli c. Comune di Maddaloni, Cass. Civ. Sez. n.11162 del 12-11.1997, Cass.Civ. Sez. III sent. n.11455 del 12-11-1998, Cass. Civ. Sez.III sent. N.6463 del 16-05-2000).

6 "In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso – prima dell'art-1227 cod.civ.- va distinta da quella –disciplinata dal secondo comma della medesima norma – riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacchè, mentre nel primo caso il giudice deve proporsi d'ufficio l'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso – la seconda di tali situazioni costituisce una eccezione in senso stretto " (Cass.Civ.Sez.III n.4799 del02-04-2001, Cass.Civ. Sez. Lavoro n.1684 del 26-02-1999).

7 "In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso – prima dell'art-1227 cod.civ.- va distinta da quella –disciplinata dal secondo comma della medesima norma – riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacchè, mentre nel primo caso il giudice deve proporsi d'ufficio l'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso – la seconda di tali situazioni costituisce una eccezione in senso stretto " (Cass.Civ.Sez.III n.4799 del02-04-2001, Cass.Civ. Sez. Lavoro n.1684 del 26-02-1999).